

Studio Legale Avvocati Associati

Michele Truppi Giovanni Papa Maria Teresa Vallefuooco Vincenzo Vallefuooco Angela Iavarone
Piazza Risorgimento, n. 13 - 82100 Benevento - Tel 0824.53852 - fax 0824 316227
e-mail: studiotruppi@tin.it. pec: info@pec.truppieassociati.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 c.p.c. con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art.151 c.p.c..

Per

FUCCI Gabriella, nata il 28.2.63 a Airola (BN) ed ivi residente alla Via Caudisi n. 112, c.f. FCCGRL63B68A110M, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefuooco (C.F. VLLMTR64P54F839W), in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13, pec: info@pec.truppieassociati.it, mvallefuooco@pec.truppieassociati.it, fax 0824 316227, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

- ricorrente -

c o n t r o

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (p.e.c.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente -

e nei confronti di tutti i docenti iscritti nella I fascia GPS e II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Caserta.

FATTO

- 1) La ricorrente è inserita in II fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – Scuole Secondarie di I e II grado – di Caserta nelle classi di concorso: A028 - Matematica e Scienze; A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche, A012 – Chimica Agraria; A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche; A031- Scienze degli Alimenti; A034 Scienze e Tecnologie Chimiche; A061 Tecnologia e Tecniche delle Comunicazioni multimediali; A032 - Scienze della Geologia e della Mineralogia; A03 - Design della Ceramica;
- 2) La ricorrente è in possesso della laurea in Chimica, conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli; diploma di perfezionamento in: le Tecnologie per Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola, conseguito nel 2016 presso l'Università degli Studi G. Fortunato di Benevento; metodologie didattiche per i



Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), conseguito nel 2015 presso l'Università degli Studi G. Fortunato di Benevento; I Nuovi Ambienti di Apprendimento, conseguito il 27/12/2013 presso IRSAF UNITELMA SAPIENZA-ROMA.

- 3) La ricorrente presta attualmente servizio, con contratto fino al 31.8.2022, cl. conc. A061 presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa.

Inoltre ha prestato servizio:

- dal 26/09/2020 al 31/08/2021- Classe di concorso: A061 Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali, presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa;
- dal 18/09/2019 al 31/08/20 – Cl. conc.: A061 Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali, presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa;
- dal 02/10/2018 al 31/08/19 Cl. conc.: A061 Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali, presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa;
- dal 13/11/2017 al 30/06/18 Cl. conc. A034 (ex A013) Scienze e tecnologie chimiche, presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa;
- dal 05/12/2015 al 30/06/2016 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche, presso Ist Superiore Taddeo di Sessa Aurunca;
- dal 24/11/2016 al 22/12/2016 Cl. conc.: A012= A034 – Chimica Agraria, presso l'I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese;
- dal 09/10/2015 al 9/12/2015 e dal 9/12/2015 al 30/06/2016 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche, presso l'I.P.I.A. M. BOSCO di Alife;
- dal 21/10/2014 al 27/10/2014 Cl. conc. A057 – Scienza degli Alimenti presso l'ISIS di Castel Volturno;
- dal 30/09/2014 al 12/10/2014 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche Presso IPSSART “R. Drengot” di Aversa (CE);
- dal 06/11/2013 al 30/06/2014 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso IPSSART TEANO (CE);
- dal 13/05/2014 al 28/05/2014 e dal 29/05/2014 al 10/06/2014 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso I.S. Michelangelo Buonarroti di Caserta; - dal 7/11/2012 al 12/06/2013 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso I.P.I.A. M. Bosco di Alife (CE);
- dal 26/11/2011 al 30/06/2012, Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso Carcere Militare -IPSAR di S.Maria CV;
- dal 23/11/2011 al 16/01/2012 presso IPSSART Teano - dal 26/01/2012 al 11/02/2012 presso IPSSART Teano e IPSAR di Cellole;
- dal 09/05/2009 al 12/06/2009 e dal 16/06/2009 al 16/06/2009 Cl. conc. A013 -



Chimica e Tecnologie chimiche presso I.T.C. A. Gallo di Aversa (CE);

- dal 15/04/1996 al 30/05/1996 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso Istituto Istr.Sup. - Bernardino Lotti di Massa Marittima (GR);

- dal 23/01/1996 al 21/03/1996 Cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso Istituto Tecnico Commerciale L. Fibonacci di Follonica (GR); dal 21/09/1995 al 15/11/1995 cl. conc. A013 - Chimica e Tecnologie chimiche presso Istituto Tecnico per Geometri A. Manetti di Grosseto.

4) Con D.M. 112 del 6.5.2022 sono state indette le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* per gli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024, pertanto, la ricorrente inoltrava, tempestivamente, la relativa domanda.

DIRITTO

La ricorrente è docente precaria da circa 15 anni, prestando servizio negli ultimi 8 anni per l’intero anno scolastico ed, in particolare, negli ultimi 4 anni su cattedra A061, con incarico fino al 31.8.2022.

In qualità di docente precaria di lunga data, la ricorrente non è inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) di I Fascia, per asserita mancanza di titolo di “abilitazione”.

La ricorrente ha, pertanto, diritto: all’inserimento in I Fascia delle GPS; alla stabilizzazione e/o risarcimento del danno per abuso di contratto a tempo determinato; alla retribuzione comprensiva degli scatti di anzianità che le sarebbero spettati se fosse stata assunta a tempo indeterminato; alle somme destinate al bonus “carta del docente” dall’a.s. 2015-2016.

Sull’inserimento in I Fascia GPS

La ricorrente è attualmente inserita in II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché III fascia delle graduatorie d’Istituto.

Le GPS sono disciplinate dal D.M. n.60/2020 che prevede: *“Articolo 3 (...) 6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; (...) Articolo 11 (Graduatorie di istituto) 1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai*



sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; ”.

La Prof.ssa Fucci è in possesso della Laurea in Chimica conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; ha conseguito 24 CFU ed inoltre è in possesso di ulteriori Diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea o master universitario di I o II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale, previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

La Prof.ssa Fucci, infine, ha svolto per circa 8 anni scolastici continuativi attività didattica presso scuole superiori di II grado statali.

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e precisamente: *110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e (...).*

Con D.Lgs 59/2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art.1, comma 181, della legge n.107/2015.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

In particolare, gli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 prevedono: “Art. 5 *Requisiti di accesso* 1. *Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:* a) ***laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica (...), oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;* b) ***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti***



in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. (...).

(...) Art. 17 - Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente –

1. (...);

2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, (...) mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) (...); b) (...); c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere) e b), sono destinati (...);

(...)

7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). – (tre anni di servizio in sostituzione dei 24 CFU).

L'abilitazione appare pertanto equivalente al possesso dei 24 Cfu unitamente al titolo di laurea - ovvero ai 36 mesi di servizio - per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali. Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto nonché la prestazione di servizio per 36 mesi dovrebbe consentire alla ricorrente di accedere alla II° fasci delle Graduatorie di Istituto ed alla I° fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Quanto detto è confermato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n.4167 del 30 giugno 2020 che al punto 7, richiamando la pronuncia n.7789/19, afferma “... la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile



alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26.11.14, nelle cause riunite C- 22/13, da C- 61/13 a C - 63/13 e C- 418/13 (cd. Sentenza Mascolo). ”.

In tal senso si è espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese (sent. maggio 2022) affermando: ***“Si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio. Il Consiglio di Stato sostiene che “...l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. ”.***

Ancora, il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 35/2020 ha affermato: ***“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l’abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie. Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more,***



tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.”

Non solo.. Ai fini della equivalenza tra abilitazione e conseguimento dei 24 CFU si deve ancora osservare che mediante l’emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – lo stesso consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, è lo stesso Ministero dell’Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

Secondo il Tribunale di Napoli Nord “il ricorrente, in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato, che consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, ed è quindi in possesso dei requisiti per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservato agli abilitati”.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l’inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

La ricorrente è in possesso dei requisiti per l’inserimento nelle II° fascia del Graduatori di Circolo ed Istituto nonché nella I° fascia Graduatorie Provinciali Supplenze sino ad oggi negatale.

L’art. 3 della O.M. 60 del 10/07/2020 prevede infatti, che la ricorrente possa - come ha tempestivamente fatto - presentare domanda per inserimento solo nella II° fascia della GPS proprio in ragione del mancato riconoscimento dell’abilitazione. Essendo la ricorrente in possesso dei titoli abilitanti (Laurea unitamente all’acquisizione dei 24 CFU, oltre 36 mesi di servizio) l’esclusione della stessa da parte del Ministero dell’Istruzione dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto è da ritenersi illegittima.

Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell’accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall’art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia GPS e nella seconda fascia delle G.I..



La recente Giurisprudenza di merito ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu – 36 mesi di servizio; tra le tante si cita Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019, Trib. Salerno 107/2020, Trib. Messina sentenza 424/2022 e ord. 2/12/2019; Tribunale di Napoli; Tribunale Termini Imerese; Tribunale di La Spezia; Tribunale di Cosenza; Tribunale di Parma).

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (...) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque **fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”**, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”*.

Sulla normativa europea è opportuno un riferimento alle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l’accesso ai concorsi in quanto ciò che vale ai fini dell’inserimento nelle fasce delle graduatorie GPS e d’istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie.

Secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n.206/2007, recante norme sull’ “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del



Parlamento Europeo e del Consiglio, modificata della direttiva 2005/36/CE”, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa – (articolo 4 prevede che: “...*Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...*” -).

In particolare, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono: il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”; i termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea; le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n.39, **ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso**; in particolare con il suindicato decreto ministeriale ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e **quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n.39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.**



Peraltro, l'art.49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti (qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale) e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (vedi, in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14 e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**. In applicazione di tale normativa se un cittadino di uno stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Non solo.

Sull'abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato

La ricorrente, pur non essendo ritenuta "abilitata" per l'inserimento in GPS I Fascia, dall'a.s. 2018-2019 (4 anni consecutivi) è destinataria di incarico a tempo determinato fino al 31 agosto, su posto vacante e disponibile in organico di diritto, cl. conc. A061 Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali, presso l'I.S.I.S.S. O. Conti di Aversa.

Orbene, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., n. 26271/2021, 22552 del 2016, n. 8935 del 2017), per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

Peraltro, le statuizioni assunte da questa Corte in materia dei contratti a termine sono state confermate dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 —MIUR contro F.R. e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. (v., Cass., n. 10650 del 2021).

I giudici europei, infatti, si sono limitati a censurare il fatto che nel nostro ordinamento, una volta superato il triennio di servizio, non è prevista la sanzione della trasformazione



del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Inoltre, tale situazione non è stata ritenuta giuridicamente legittima a causa della lentezza e della dilazione nel tempo dell'indizione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento. E infine hanno chiarito che la reiterazione dei contratti a termine è illegittima solo se tale reiterazione avviene senza che vi siano le prescritte esigenze reali e temporanee. Questione che peraltro è stata risolta definitivamente dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale le disposizioni della legge 124/99 nella parte in cui consente la reiterazione oltre i tre anni delle supplenze annuali (fino al 31 agosto).

Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma della Buona Scuola), prevedeva, dal primo settembre 2016, il divieto di superare la durata complessiva di **trentasei mesi, anche non continuativi**, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

L'articolo 4-bis della legge di conversione del Decreto dignità (legge 96/2018) ha poi abrogato tale divieto. La norma fu poi parzialmente ridimensionata dall'art. 1, co. 375, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) con il quale il legislatore ha disposto che tale previsione si interpretasse nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli **sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 e con successiva proroga dal 2017**.

L'intervento del 2015 fu motivato proprio dall'esigenza di recepire gli effetti della sentenza della **Corte di giustizia del 26 novembre 2014** (cosiddetta Sentenza Mascolo) che aveva dichiarato incompatibile con le norme comunitarie l'assenza di qualsiasi limite massimo di durata dei rapporti a termine nella scuola condannando lo stato italiano a risarcire il danno al personale nei confronti del quale l'amministrazione scolastica aveva perpetrato abusi.

Il conferimento delle supplenze annuali e temporanee e' disciplinato dall'art. 4 della l.124/99, il quale cosi' dispone: *"Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure*



concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. (...) 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. (...).

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto... il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge... Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime".

Secondo la Corte di Cassazione (v. Ord. 11158/2018) e conforme giurisprudenza di merito (v. Corte di Appello di Roma sent. 1656/2020) i contratti a tempo determinato, riconducibili all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 4, poiché, attraverso il conferimento della supplenza annuale per la copertura di cattedre e posti di insegnamento, già compresi nella pianta organica, ma vacanti perché privi di titolare, non corrispondono all'esigenza dell'Amministrazione scolastica connotata dal carattere della temporaneità, atteso che già la sola inclusione della cattedra del c.d. organico di diritto rende evidente la natura permanente dell'esigenza medesima.

Da ciò discende che l'articolo 4, comma 1, della l. 124/99 si pone sicuramente in contrasto con la clausola 5 dell'accordo di cui alla Direttiva 1999/70/CE 1999, se interpretata nel senso di consentire senza alcuna limitazione, né di carattere oggettivo né temporale, il ricorso reiterato al contratto a termine, finalizzata ad assicurare la copertura di posti della pianta organica che, invece, l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto coprire con personale immesso in via definitiva in ruolo secondo i meccanismi previsti dagli articoli 399 e seguenti del medesimo testo di legge.

Poiché, in definitiva, la legge 124 del 1999 prevede e consente (alla norma teste richiamata) assunzioni a tempo determinato in assenza di ragioni obiettive, ne consegue che tale norma non è conforme alle previsioni della direttiva 1999/70/CE, come sancito dalla Corte Costituzionale.



Nel caso di specie, la ricorrente, paradossalmente, avrebbe dovuto ricoprire il posto vacante e disponibile a tempo indeterminato ed, invece, non è ritenuta idonea all'inserimento nelle GPS di I Fascia e II fascia graduatorie d'Istituto.

La stabilizzazione del rapporto di lavoro, secondo consolidata giurisprudenza, è considerata misura idonea a reintegrare la sfera patrimoniale del docente aspirante al contratto a t.d., in luogo del risarcimento del danno.

La Prof.ssa Fucci, ha, pertanto, diritto all'inclusione nella I Fascia GPS anche quale percorso di stabilizzazione o, comunque, *“... al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, ...”* (Cass. sent. n.992 del 2019 - sent. 28.9.2021 n. 26271).

Sulla parità di trattamento tra personale a tempo determinato e docenti di ruolo

La disciplina del rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato prevede l'applicazione degli istituti contrattuali e retributivi diversi da quelli previsti per i docenti a tempo indeterminato, in violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato e della Direttiva 1999/70/CE (recepita in Italia dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001).

In particolare, le previsioni dei CCNNLL del Comparto Scuola succedutesi nel tempo si pongono in contrasto con la Direttiva sopra citata e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Invero tali previsioni sono fondate sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs. 297/94, secondo cui *“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”*, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. I contratti collettivi, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione di una determinata anzianità di servizio senza demerito.

Secondo la Corte di Cassazione: *“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della*



medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”.

La Corte di Giustizia Europea in merito alla clausola 4 dell’Accordo Quadro ha affermato l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e posto in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto.

La ricorrente, come risulta dai cedolini paga, nonostante abbia iniziato a lavorare per interi anni scolastici al 30.6., dal 2011, e negli ultimi 4 anni al 31.8, percepisce la retribuzione “*iniziale prevista per il corrispondente personale docente di ruolo*”.

Istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, a sensi dell’art.151 cp.c.

Premesso che:

- 1) il presente ricorso ha per oggetto: l’accertamento del riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento in favore della ricorrente costituito dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) nonché l’accertamento di aver svolto un periodo di servizio presso le scuole statali per oltre 3 anni ed aver acquisito un titolo equiparabile alla abilitazione;
- 2) ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i docenti che in virtù dell’inserimento nella I fascia GPS E II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali : A028 - Matematica e Scienze; A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche, A012 – Chimica Agraria; A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche; A031- Scienze degli Alimenti; A034 Scienze e Tecnologie Chimiche; A061 Tecnologia e Tecniche delle Comunicazioni multimediali; A032 - Scienze della Geologia e della Mineralogia; A03 - Design della Ceramica - potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

A tal proposito vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati



oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione;

3) la notifica nei modi ordinari richiederebbe indagini incompatibili con i tempi del procedimento ed oltremodo onerosa, senza contare che essa non risulterebbe comunque idonea allo scopo, data la predetta impossibilità di individuare con certezza tutti i potenziali controinteressati;

4) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione scolastica, allo stato, risulta essere la sola modalità in grado di conciliare le esigenze di celerità con quelle di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, considerato che il sito web del M.I. è costantemente monitorato da tutto il personale docente, in quanto esso oggi costituisce il canale di comunicazione ufficiale, anche per la pubblicazione dei singoli provvedimenti;

si chiede al Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c. con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, di autorizzare la notificazione, nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, a mezzo pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del M.I..

P.Q.M.

La ricorrente, come rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio:

- 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio e/o 24 cfu, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio;
- 2) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente nella I Fascia delle GPS e seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per tutte le classi di concorso in cui è già inserita in GPS II Fascia ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
- 3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per illegittima e



reiterata apposizione del termine ai contratti di lavoro dal 2011 o da quella data diversa meglio vista dal giudice da parametrarsi a quanto previsto dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria.

- 4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato dai CCNNLL succedutesi nel tempo e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione a corrispondere le relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo all'effettivo soddisfo.
- 5) Liquidare in favore del ricorrente le spese e gli onorari di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed è esente da contributo unificato per motivi di reddito come da allegata autodichiarazione.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda inserimento GPS 2020/2022;
- 2) Domanda aggiornamento GPS 2022/2023 – 2023/2024;
- 3) Estratto graduatorie GPS cl. conc. A034 – A031 – A032 – A061 – A050 -A028 – A03;
- 4) Dichiarazione servizi prestati;
- 5) Attestati titoli;
- 6) Cedolini paga aprile/2019 -2021; novembre 2017 – gennaio 2018;
- 7) D.M. 60/2020;
- 8) D.M. 112/2022;
- 9) CCNL docenti – progressione stipendiale.

Avv. Michele Truppi

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

